

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 031/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30 settembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Umberto Maiello, Prof. Alessandro Zamponi- Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'ORDINANZA DECISORIA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE PER LA RINNOVAZIONE DEL DEFERIMENTO A CARICO DI:

- **SIG. SALVATORE CASAPULLA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE 1919;**
- **SIG. GIANLUIGI LIPPIELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE 1919;**
- **SIG. LORENZO ANSALDI, ALL'EPOCA DEI FATTI ADDETTO STAMPA-COLLABORATORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE 1919;**
- **SOCIETÀ U.S.D. CAVESE 1919,**

NOTA N. 12535/1030 PF14-15 SP/MA DEL 23.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 21/TFN del 14.9.2015)

Il Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento (nota n. 12535/1030 pf14-15 SP/ma del 23.6.2015) elevato nei confronti di Salvatore CASAPULLA (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società USD Cavese 1919), Gianluigi LIPPIELLO (all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società USD Cavese 1919), Lorenzo ANSALDI (all'epoca dei fatti addetto stampa-collaboratore della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919, con decisione resa pubblica mediante C.U. n. 21 TFN del 14 settembre 2015, ha disposto la restituzione degli atti del procedimento alla Procura Federale per la rinnovazione del deferimento, una volta individuati i corretti indirizzi cui effettuare la relativa notifica.

Avverso la suindicata ordinanza la Procura Federale ha proposto ricorso, all'uopo deducendone l'erroneità essendo state, a suo dire, le notifiche del deferimento regolarmente eseguite presso i corretti indirizzi dei soggetti deferiti.

A sostegno della spiegata azione impugnatoria l'organo requirente adduce che l'ordinanza oggetto di gravame, nonostante il divisato errore, non possa essere revocata dal Tribunale Federale di talchè l'unico rimedio possibile resta il reclamo innanzi a questa Corte.

Tanto premesso, la Corte di Appello Federale, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito della riunione del 30.9.2015 e della successiva camera di consiglio, rileva che il ricorso non è maturo per la decisione, occorrendo acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Segnatamente, è necessario acquisire, a cura della Segreteria, il fascicolo completo relativo al procedimento di primo grado, ivi incluse le notifiche dell'atto di deferimento ed i verbali della riunione svoltasi innanzi al giudice di prime cure.

Il procedimento va, pertanto, rinviato alla riunione del 9 ottobre 2015.

Resta riservata alla detta riunione ogni decisione sul rito e sul merito.

p.q.m.

La Corte d'Appello Federale, Sezioni Unite, così provvede:

- 1) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;
- 2) rinvia il procedimento alla riunione del 9 ottobre 2015;
- 3) riserva alla suddetta riunione ogni decisione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 30 settembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio